



STUDIO LEGALE
AVV. ROSANNA PATTA
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
09125 CAGLIARI - Via Sonnino n. 84
tel 070 663030 - fax 070 666070

STUDIO LEGALE
AVV. ALESSANDRO PATTA
09125 CAGLIARI - Via Sonnino n. 84
tel 070 663030 - fax 070 666070

ORIGINALE

TRIBUNALE DI CAGLIARI - SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art.700 c.p.c.

per

il sig. Angelo Salvatore Podda, nato a Nurallao il 29.03.1969, ivi residente in via Case Sparse n. 70 (cod. fisc. PDDNLS69C29F892J), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Rosanna Patta (C.F. PTT RNN 63C59 H756X; pec: rosanna.patta@legalmail.it; fax: 070666070) e dall'avv. Alessandro Patta (C.F. PTT LSN 82M06 B354S; pec: alessandropatta@arubapec.it; fax 070666070) presso lo studio dei quali, in Cagliari, via Sonnino n. 84, è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del presente atto;

ricorrente

contro

M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica;

M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro, in persona del Legale *Angelo Salvatore Podda* è autorizzato
Rappresentante *pro-tempore*;

M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Legale Rappresentante *pro-tempore*;

resistenti

PREMESSE

Oggetto. Con il presente ricorso il sig. Angelo Salvatore Podda, in possesso del Diploma di Istituto Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1998/1999 (doc. 1), intende far valere il proprio diritto all'inserimento nelle Graduatoria provinciali ad esaurimento di III fascia degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria di primo grado, così come definitivamente accertato con la nota

3297/15
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
11 AGO. 2015
IL CANCELLIERE

Procura speciale
Angelo Salvatore Podda, per redigere e sottoscrivere il presente atto e per rappresentarmi e difendermi, anche disgiuntamente, nel relativo giudizio cautelare e nella fase di merito, in ogni stato e grado dei procedimenti, fino a compiersi l'esecuzione, delego, l'avv. Rosanna Patta e l'avv. Alessandro Patta, ai quali conferisco ogni più ampia facoltà di legge. Mi compungo quella di scollare e se altri procuratori. Eleggo domicilio presso il loro studio in Cagliari, al n. 84 della Via Sonnino.
Dichiaro di aver ricevuto le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 198/2003 in ordine al trattamento dei dati personali e presto il consenso all'utilizzazione e diffusione di tali dati da parte dei nominati difensori e dei collaboratori del loro studio professionale, ai fini dell'adempimento del mandato.
Cagliari,

Angelo Salvatore Podda
è autorizzato
AP

sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1973 del 16 aprile 2015, che ha annullato (in parte) il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, di aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, statuendo che *“i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014”, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento” sono illegittimi e vanno annullati. 2. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.”*

Giurisdizione. Sulla vicenda per cui è causa sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Infatti, per consolidata giurisprudenza, nella individuazione della corretta giurisdizione occorre avere riguardo alla natura della attività esercitata e alla posizione soggettiva attiva azionata (Cassazione a Sezioni Unite 10 novembre 2010, n.22805; 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510) e in fattispecie ove si controverta della giusta posizione o collocazione nella graduatoria permanente o ad esaurimento degli insegnanti, vengono in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2 d.lgs. n.165 del 2001. In siffatte ipotesi la situazione dedotta in giudizio ha esclusiva consistenza di diritto soggettivo, in quanto la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria ha ad oggetto soltanto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione senza che residui alcuna discrezionalità in capo all'Amministrazione scolastica (Cons. Stato, Ad Pl. n. 11/2011).

Competenza territoriale. Sulla vicenda per cui è causa sussiste la competenza territoriale di Codesto Ecc.mo Tribunale di Cagliari, in quanto il ricorrente, che rivendica l'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di



Nuoro, è inserito nelle graduatorie d'Istituto di II fascia dell'Istituto Comprensivo "Marcello Soi" di Laconi (docc. 2 e 3) e presso tale Istituto, nel Comune di Laconi che rientra nel Circondario del Tribunale di Cagliari, presta servizio in qualità di supplente (c.d. supplenze brevi per le quali si attinge dalle citate graduatorie d'Istituto), come da contratto individuale di lavoro che si allega (doc. 4).

Per giurisprudenza pacifica, infatti, alle controversie inerenti le pretese fatte valere dai docenti precari per l'inserimento o il reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, si applica il principio secondo il quale, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di successivo rapporto, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, ovvero all'ultima sede di lavoro se, come nel caso dei precari della scuola, il rapporto a tempo determinato è cessato prima della proposizione dell'azione (Cass. civ., sez. VI, ord. n.10449 del 22/05/2015; Cass. n. 21883 del 26.10.2010). Pertanto, non coincidendo gli ambiti delle Graduatorie provinciali ad esaurimento con i Circondari dei Tribunali, ai fini dell'individuazione del Giudice territorialmente competente, nel caso di specie, deve farsi riferimento non alla città di provincia che gestisce le graduatorie (Nuoro) ma al Comune (Laconi) sede dell'ultimo luogo di lavoro del ricorrente. La competenza del Tribunale di Cagliari, d'altronde, corrisponde anche agli alternativi criteri di cui all'art. 413 c.p.c., ovvero quello della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto (in quanto il ricorrente è docente il cui rapporto di lavoro è sorto con l'inserimento nella graduatoria d'Istituto di II fascia dell'Istituto Comprensivo "Marcello Soi" di Laconi) e quello della sede presso la quale egli prestava servizio al momento della fine del rapporto.

FATTO

A.) Il sig. Antonio Salvatore Podda è in possesso del Diploma di Istituto Magistrale conseguito nell'anno scolastico 1998/1999 (doc. 1).

In virtù di tale titolo di studio il ricorrente e ha prestato servizio presso l'Istituto Comprensivo "Marcello Soi" di Laconi ed è inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di II fascia, per le seguenti classi di concorso: AAAA - Scuola dell'Infanzia, con il punteggio di 13; EEEE - Scuola Primaria, con il punteggio di 17 (docc. 2, 3 e 4). Egli, invece, non ha sino ad oggi potuto ottenere l'inserimento nelle Graduatorie provinciali permanenti, oggi "ad esaurimento", in ragione del mancato riconoscimento, dal parte del M.I.U.R., del titolo di studio del Diploma di istituto magistrale quale titolo idoneo all'inserimento medesimo.

B.) Tuttavia, con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha statuito che il diploma d'istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, costituisce titolo per l'inserimento, dei docenti della scuola dell'infanzia della scuola primaria di primo grado che ne sono muniti, nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento.

C.) Pertanto, il sig. Angelo Salvatore Podda, con diffide datata 20 aprile 2015 e ricevuta dal MIUR in data 7 maggio 2015 (doc. 5), sollecitava il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro a procedere al proprio inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di III fascia. A tale diffida, il ricorrente faceva seguire anche la domanda di inserimento redatto sull'apposito modulo predisposto dal MIUR (doc. 6).

Tali richieste, ad oggi, non hanno avuto riscontro e, pertanto, il sig. Podda, come sopra rappresentato e difeso, si vede costretto a proporre il presente ricorso per i seguenti motivi di

Diritto



1.) L'inerzia dell'Amministrazione scolastica rispetto alle legittime istanze del ricorrente volte ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 viola palesemente le numerose disposizioni normative che riconoscono al diploma di istituto magistrale conseguito dal sig. Podda valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, così come chiaramente affermato dal Giudice amministrativo.

Invero, l'art. 194, c. 1, del D. Lgs. 297/1994 prevede che *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne."* (ora Scuola dell'infanzia).

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/ 1994 prevede che *"A conclusione degli studi effettuati nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'Istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare."*

L'art. 31, c. 2, della L. n. 226 del 17.10.2005, pur avendo abrogato l'art. 194 del D.Lgs. 297/1994 ne ha fatta salva l'applicazione *"limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti"* e posticipando l'abrogazione *"a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi ..."* e cioè a decorrere dall'a.s. 2002/2003, così come previsto dall'art. 2, c.1, D.M. 10 marzo 1997, in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175, recante *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare"* il quale stabilisce che *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti*

entro l'anno scolastico 2001-2002 conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna...omissis...nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare". Il successivo art. 3, c. 1, specifica il valore non abilitante limitatamente ai soli titoli conseguiti in esito ai nuovi corsi di istruzione secondaria magistrale da istituirsi in luogo di quelli ormai soppressi.

In tal senso si pongono ulteriori disposizioni.

L'art. 15, c. 7, del D.P.R. n. 323 del 1998, recante "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 art. 425" ribadisce che: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

Il Decreto D.G. per il personale della scuola n. 82 del 24.09.2012 di "indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado", ai fini del concorso a cattedre faceva riferimento al "decreto interministeriale 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validità permanente, ai fini dell'ammissione ai concorsi ordinari, dei titoli di studio di scuola e di istituto magistrale".

2.) Nonostante la chiarezza del quadro normativo di riferimento in ordine al diritto dei titolari di diploma di Istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/20012 all'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, divenute ad esaurimento, l'Amministrazione scolastica non ha mai consentito ai medesimi docenti di essere inseriti nelle graduatorie medesime. Ciò, peraltro, pur avendo il



M.I.U.R. medesimo sempre considerato lo stesso titolo di studio idoneo e sufficiente ai fini dell'inserimento nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi.

Più di recente, persistendo su tale condotta illegittima, il D.M. Istruzione n. 235/2014, recante le disposizioni per la presentazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017, non soltanto non ha previsto l'inclusione dei predetti docenti, ma ha persino precluso l'inoltro delle relative domande attraverso l'imposizione dell'utilizzo del sistema telematico di inoltro a pena di esclusione (art. 9, cc. 2 e 3). Invero, la

piattaforma del sistema informatico per l'inoltro delle richieste di inserimento nelle G.A.E. da parte dei docenti è stato programmato in modo tale da precludere via automatica l'inoltro delle domande contenenti, quale titolo abilitante all'insegnamento, il diploma di Istituto magistrale.

3.) Sennonché, il Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015, ha annullato il citato D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ai possessori di diploma di Istituto Magistrale. E' stato, infatti, accertato che *"i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati. 2. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto e gli appellanti vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento"* (doc. 9).

Pertanto, il Collegio giudicante ha anche affermato che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 è stato considerato titolo abilitante all'insegnamento, e pertanto valido ai fini della proposizione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui trattasi, soltanto a partire dalla

pronuncia resa dal Supremo Consesso Amministrativo in sede consultiva, di cui al parere n. 3813/2013, poi formalizzato nel D.P.R. del 25 marzo 2014, che ha così statuito: *“In altri termini, prima dell’istituzione della laurea in Scienze della Formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994 n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall’art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012.”* (C.d.S. Sez. II, parere 3813/2013).

Il Consiglio di Stato, con la medesima sentenza n. 1973/2015, si è anche pronunciato in ordine alla tempestività delle domande di inserimento proposte dai docenti di cui trattasi successivamente alla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e, dunque, quando ormai non vi sarebbe stata più la possibilità di nuovi inserimenti (ciò è avvenuto a far data dal biennio 2007/2008¹), precisando che *“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato (n.d.r.: dunque, quando ormai non vi sarebbe stata più la possibilità di nuovi inserimenti), non può*

¹ dell’art. 1, c. 605, lett. c, della L. n. 296/2006 *«Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione ...»*



impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali."

A tale sentenza sono seguite altre pronunce del Consiglio di Stato di identico tenore e, segnatamente, la sentenza n. 3628 del 21 luglio 2015 (doc. 9), nonché i decreti cautelari n. 3421, n. 3423, n. 3424 e n. 3426 del 30 luglio 2015 (doc. 9).

L'efficacia delle richiamate pronunce è *erga omnes* atteso che in forza di esse il D.M. 235/2014, atto avente natura regolamentare e caratterizzato da generalità e astrattezza, non esiste più nell'ordinamento giuridico.

4. Appare, dunque, superata anche la Circolare prot. n. 0019621 del 06 luglio

2015, inoltrata dalla Direzione Generale per il Personale Scolastico del M.I.U.R.

agli Uffici Scolastici Regionali, con la quale si pretende di fornire istruzioni agli

Uffici periferici volte a discriminare i docenti muniti di diploma magistrale che

richiedano l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, accogliendo soltanto le

richieste di coloro che siano stati destinatari di pronunce che abbiano definito nel

merito in senso favorevole la controversia e non inserendo, invece, nelle

medesime graduatorie i docenti privi di un provvedimento giudiziale favorevole.

L'inapplicabilità della predetta Circolare, peraltro, deriva dalla sua natura di atto

meramente interno alla Pubblica Amministrazione, capace di introdurre una

uniformità di prassi tra i diversi uffici di un dato plesso amministrativo, ma

certamente non in grado di assumere il ruolo di fonte di regole vincolanti

nell'ordinamento.

Peraltro, sarebbe giuridicamente impossibile condizionare (come invece pretende

l'Amministrazione scolastica) l'iscrizione dei docenti con diploma magistrale nelle

graduatorie ad esaurimento alla impugnazione da parte dei medesimi di una

disposizione (quella contenuta nella parte del D.M. 235/2014 annullata dal

Consiglio di Stato) già eliminata dall'ordinamento giuridico e rispetto alla quale,

pertanto, non sussisterebbe l'interesse all'impugnazione. D'altra parte, sarebbe del tutto illegittimo e contrario a basilari principi costituzionali, onerare i docenti in possesso del titolo di studio richiesto della previa instaurazione di un processo il cui esito è scontato. Ciò, peraltro, costituirebbe anche ingiustificato aggravio per l'Autorità giudiziaria competente.

In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non ritenesse il D.M. 235/2014 ormai espunto dall'ordinamento in seguito alla citata sentenza n. 1935/2015 del Consiglio di Stato, ben potrà, riconoscendo fondate le argomentazioni fin qui svolte, disapplicarlo nella parte in cui non è prevista l'iscrizione in graduatoria ad esaurimento per i docenti con diploma di istituto magistrale.

SUL PERICULUM IN MORA

Non consentire, entro tempi brevissimi, al ricorrente di ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di III fascia, per le classi di concorso per le quali possiede i legittimi titoli, come più precisamente individuate nella precedente espositiva in fatto, significa recare al ricorrente il gravissimo pregiudizio della impossibilità di ottenere incarichi di insegnamento, e quindi occasioni di lavoro, per il prossimo a.s. 2015/2016, nonché rimanere estromesso da ogni eventuale ulteriore opportunità prevista dalla più recente normativa di riforma della scuola.

I tempi ordinari del giudizio di merito, peraltro, non sono certamente in grado di assicurare una idonea tutela, anche in caso di accoglimento del ricorso.

Né il danno nelle more subito potrà in alcun modo essere risarcito.

Tutto ciò premesso,

poiché è intendimento della ricorrente promuovere apposito giudizio di merito al fine di ottenere l'accertamento del proprio diritto ad ottenere il reinserimento



nella graduatoria ad esaurimento di cui alla precedente espositiva, se del caso previo accertamento dell'illegittimità e disapplicazione di ogni provvedimento contrario; stante altresì la comprovata sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di un provvedimento cautelare volto a tutelare il diritto della ricorrente nelle more del giudizio di merito, il sig. Angelo Salvatore Podda, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia, in via provvisoria e urgente, previa audizione delle parti, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione scolastica resistente l'inserimento del ricorrente nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della Provincia di Nuoro con decorrenza dall'a.s. 2014/2015, ovvero con la decorrenza che il Giudice riterrà corretta, e con il punteggio che risulterà legittimo in base alla precedente posizione e/o agli ulteriori titoli utili; con vittoria di spese e competenze di giudizio.

*

Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio anche con eventuali potenziali docenti resistenti, e precisamente con i docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento (GAE) del personale docente della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della Provincia di Nuoro valida fino all' a.s. 2017, si chiede fin da ora di essere autorizzati a notificare il presente ricorso con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza mediante pubblicazione nell'apposita area del Sito internet del Ministero dell'Istruzione.

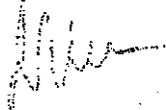
Ad istruzione della causa si producono:

- 1) Diploma di maturità Magistrale rilasciato dall'Istituto Magistrale Statale "Emilio Lussu" di San Gavino Monreale in data 14/7/1999;
- 2) Graduatoria di Istituto II Fascia Personale docente Scuola Primaria NUIC83900B 16/09/2014;
- 3) Graduatoria di Istituto II Fascia Personale docente Scuola Primaria NUIC83900B 11/09/2014;
- 4) Contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 29/05/2014 (prot. n. 3127) presso Istituto Comprensivo Laconi "Marcello Soi";
- 5) Richiesta di inserimento in graduatoria ad esaurimento inviata a mezzo racc.ta a.r. in data 6 maggio 2014;
- 6) Richiesta di inserimento in graduatoria ad esaurimento per l'A.S. 2015/2016 inviata a mezzo racc.ta a.r. in data 02/07/2015;
- 7) Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta in data 25 luglio 2015;
- 8) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di disoccupazione, sottoscritta in data 25 luglio 2015 con allegato documento di identità;
- 9) Pronunce del Consiglio di Stato.

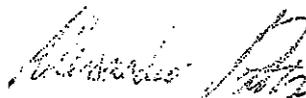
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. n. 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, i sottoscritti difensori dichiarano che la presente controversia, in materia di lavoro e di valore indeterminato, è soggetta al contributo unificato di euro 259,00.

Cagliari

avv. Rosanna Patta



avv. Alessandro Patta



CRON. _____



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice

Letto il ricorso che precede n. 3297/015 di RACL;

visto l'art. 669 sexies c.p.c., e ritenuto di dover convocare le parti non essendovi gli estremi per la richiesta pronuncia *in iudicio altera parte*;

fissa, ai fini della discussione della causa d'urgenza, l'udienza del 18 settembre 2015 alle ore 9.00, in cui le parti dovranno comparire personalmente;

manda all'attore per la notifica, entro il termine del 27 agosto 2015, di copia del ricorso e del presente decreto al Ministero dell'Istruzione convenuto;

visto l'art. 151 c.p.c., dispone che la notifica sia effettuata anche nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Nuoro e di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (ERRE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, autorizzando, a tal fine, anche il ricorso alla notificazione in forma telematica, mediante pubblicazione degli atti introduttivi del giudizio e del presente provvedimento nell'apposita area del sito web istituzionale del Ministero convenuto;

con invito alle parti convenute - ove possibile - a costituirsi presso la cancelleria entro il termine di due giorni prima dell'udienza di discussione.

Cagliari, 11 agosto 2015

IL GIUDICE

(dott.ssa Maria Luisa Scarpa)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
DEPOSITO IN CANCELLERIA
11 AGO. 2015
IL CANCELLIERE

E' copia conforme all'originale
Cagliari 18 AGO 2015



IL CANCELLIERE GIULIARI
(Angela Sora)

Tribunale di Cagliari - Sezione lavoro
Cancelleria

La presente copia è conforme all'originale

- telematico

- su carta

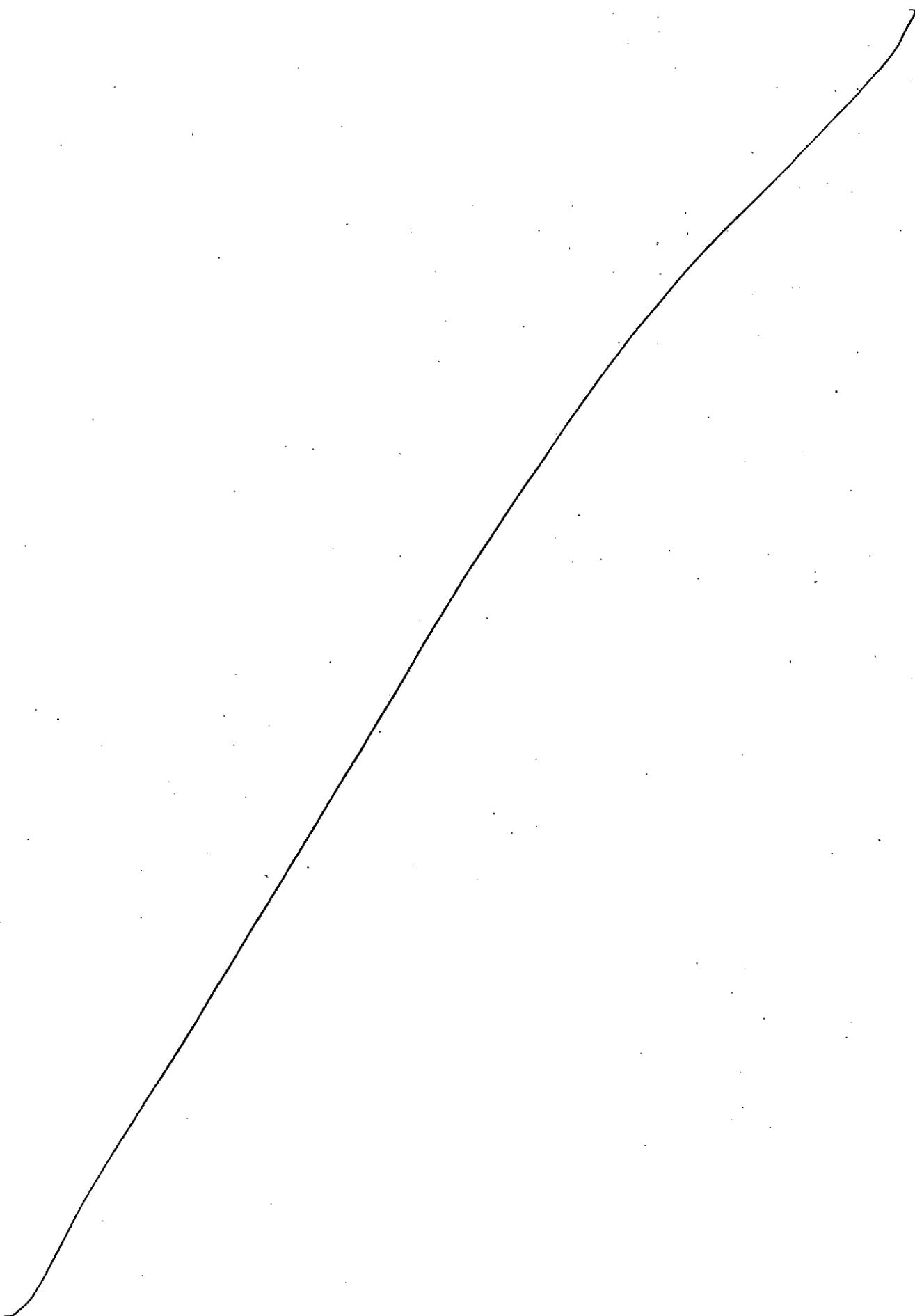
Cagliari, ___/___/201___

per la cancelleria



(firma - Giovanna Aresu)





NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI IN FORMA
TELEMATICA

Tribunale di Cagliari sezione lavoro - Ricorso ex art. 700 c.p.c. n. 3297/2015 – Udienza di discussione 18 SETTEMBRE 2015 ore 9:00, in esecuzione del decreto emesso in data 11 agosto 2015 dal Giudice Dott. ssa Maria Luisa Scarpa si procede alla notifica per pubblici proclami in forma telematica, mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web istituzionale del M.I.U.R., del ricorso ex art. 700 c.p.c. R.G. 3297/2015 con pedissequo decreto del Giudice in data 11.08.2015 di fissazione d'udienza e autorizzazione alla notifica nelle suddetta forma - proposto dal docente Angelo Salvatore Podda, contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ambito Territoriale della Provincia di Nuoro; M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - ai potenziali docenti resistenti, e precisamente ai docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento definitive (GAE) della Provincia di Nuoro e di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) E Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017, affinché, sussistendone l'interesse, possano costituirsi in giudizio nei modi di cui all'art. 416 c.p.c., *ove possibile, entro il termine di due giorni prima dell'udienza di discussione* fissata per il **18 SETTEMBRE 2015 ore 9:00**.

Cagliari 19 agosto 2015

Avv. Rosanna Patta



Avv. Alessandro Patta



